

Legge regionale 06 settembre 1993, n.65

Disposizioni regionali intese ad assicurare l'uniformità dei rapporti economici con le farmacie

ARTICOLO 1

1. Le Unità sanitarie locali costituite in attuazione dell'art. 3, comma 5, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, assicurano l'erogazione dell'assistenza farmaceutica attraverso le farmacie pubbliche e private sulla base dell'accordo nazionale reso esecutivo con DPR 21 febbraio 1989, n. 94, fino all'approvazione del primo accordo collettivo nazionale previsto dall'art. 8, comma 2, dello stesso DL n. 502/92.

2. Nel caso in cui il ritardo nei flussi finanziari non permetta di rispettare i termini convenzionali per il pagamento delle prestazioni farmaceutiche, le unità sanitarie locali devono assicurare i rimborsi alle farmacie con valuta corrispondente alla data dell'effettivo accredito delle risorse.

3. Dalla data di istituzione delle Unità sanitarie locali di cui al comma 1 deve tenersi conto dei fenomeni di mobilità sanitaria, nello specifico per le prestazioni farmaceutiche, in sede di determinazione delle risorse destinate a ciascuna Unità Sanitaria Locale ai sensi dell'art. 12, comma 3, lettera d) del DL n. 502/92.

ARTICOLO 2

1. Fino alla data di istituzione delle Unità sanitarie locali di cui all'art. 1, la Giunta regionale gestisce i rapporti economici con le farmacie per l'erogazione dell'assistenza farmaceutica di cui all'art. 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sulla base dell'accordo collettivo nazionale vigente.

2. Nel caso di perdurante ritardo, verificato congiuntamente con le Organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie convenzionate, dell'assegnazione in favore della Regione delle quote del Fondo sanitario nazionale ovvero dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, la Giunta regionale attribuisce la gestione dei rapporti economici di cui al comma 1 ad una delle Unità sanitarie locali al fine di consentire i pagamenti dei corrispettivi dovuti alle farmacie, tramite l'istituto previsto dall'art. 5, comma 3, del DL 25 novembre 1989, n. 382, convertito in legge 25 gennaio 1990, n. 8 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Nei limiti complessivi del finanziamento attribuito in proporzione al periodo residuo dell'esercizio finanziario,

l'Unità sanitaria locale individuata ai sensi del comma 2, provvede al pagamento delle competenze spettanti alle farmacie convenzionate nel rispetto delle norme di cui all'accordo nazionale unico per la disciplina dei rapporti con le farmacie previsto dall'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

ARTICOLO 3

1. La Giunta regionale promuove e partecipa con le Organizzazioni sindacali e ordinistiche dei medici e delle farmacie convenzionate ad intese volte ad assicurare, nello svolgimento dei rapporti convenzionali, l'uso corretto dei farmaci anche con riferimento a stanziamenti annui predeterminati per la spesa farmaceutica.

ARTICOLO 4

1. I punti 4, 5, 14, 15 e 16 dell'allegato A di cui alla LR 21 dicembre 1989, n. 86, sono abrogati.